



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione IV Civile - Fallimentare

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

di apertura della liquidazione

art. 14 *quinquies* Legge n. 3/2012

Letto il ricorso, depositato il 19.4.2019, con cui **VIGNERI Mario** - C.F. VGN MRA 48P17 G273P, nato a Palermo il 17.9.1948 ed ivi residente in via Lampionelli n. 23 - col patrocinio dell'avvocato Pietro Maria Aiello (indirizzo p.e.c. pietromariaaiello@pecavvpa.it) ha chiesto la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *ter* e sgg. L. n. 3/2012;

visto il decreto dei giorni 23/24.4.2019 con cui il Giudice originariamente delegato alla trattazione del procedimento - in seguito sostituito dallo scrivente a causa di un impedimento dipendente da sopravvenute insopprimibili esigenze familiari - ha chiesto integrarsi la documentazione a sostegno del ricorso;

ritenuta la propria competenza, atteso che dal certificato anagrafico in atti risulta che il ricorrente risiede a Palermo;

visti gli atti allegati al ricorso e quelli prodotti telematicamente, in esecuzione del citato decreto, nei giorni 24/26.4.2019;

letta la relazione particolareggiata dell'avvocato Giuseppe Costanzo, professionista nominato Gestore della crisi da sovraindebitamento dal referente dell'O.C.C. "Segretariato Sociale di Palermo", che ha ritenuto completa ed



attendibile la documentazione offerta dal ricorrente ed ha attestato <<la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio avanzata dal sig. Mario Vigneri>>, sottolineando come la liquidazione risulti essere la proposta più vantaggiosa per il ceto creditorio avuto riguardo alle condizioni patrimoniali e reddituali del debitore;

ritenuto che il debitore versa in stato di sovraindebitamento, e segnatamente in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

ritenuto che non sussistono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b) L.cit.;

ritenuto che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, comma 2 L. cit., nonché da quella di cui all'art. 14 *ter* 3° comma L. cit.;

ritenuto che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore (art. 14 *ter*, comma 5, L. cit.);

ritenuto, in proposito, che risultano utili anche gli atti prodotti a seguito di richiesta dei giorni 24/26.4.2019, compreso l'atto di erogazione finale e quietanza stipulato il 30.6.2016 in Notaio Lunetta;

ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni (art. 14 *quinquies*, comma 1), mentre appare evidente che la crisi è conseguenza, oltre che di una condizione di malattia del debitore, anche del mancato incasso di crediti, di notevole importo, per i quali sono in corso diversi giudizi tutti analiticamente elencati nel ricorso;

visto l'elenco delle spese necessarie per le esigenze del nucleo familiare convivente (doc. 8 allegato a ricorso, e all. n. 96 alla relazione particolareggiata), e ritenuto che il limite di cui all'art. 14 *ter* comma 6 lettera b) può essere individuato, come richiesto dal ricorrente, nella somma di € 1.900,00 mensili;

ritenuto che il sistema previsto dalla L. 3/2012 non prevede la periodica erogazione, al debitore, anche delle somme necessarie per far fronte alle spese



necessarie per l'attività professionale (essendo prevista unicamente l'esclusione, dalla liquidazione, di stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia, indicati dal giudice), sicchè non può accogliersi la richiesta volta ad ottenere l'esclusione, dall'apprensione cui è tenuto il liquidatore, anche della somma annua di euro 45.000,00;

ritenuto che la valutazione circa la necessità di procedere, o meno, alla rottamazione dei veicoli elencati nel ricorso spetta al liquidatore, sicchè non può escludersene aprioristicamente, allo stato, l'inclusione nella massa attiva, dovendosi per altro verso sottolineare come il 1° comma dell'art. 14 *ter* L.cit. preveda espressamente che il debitore possa chiedere la liquidazione <<di tutti i suoi beni>>, con ciò rimanendo esclusa qualsiasi sua ingerenza in ordine all'esclusione di uno o più beni di qualsiasi natura;

ritenuto, ancora, che andranno appresi alla massa anche i prezzi di vendita degli immobili di cui ai punti 4 e 5 dell'elenco riportato a pagina 12 dell'atto introduttivo del procedimento, nonché i titoli già consegnati dagli acquirenti al VIGNERI e da questi posti a disposizione del liquidatore;

ritenuto che deve provvedersi alla nomina del liquidatore, nella specie individuabile nella persona dell'avvocato Corrado Baldo:

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinquies* L. n. 3/2012.

Nomina quale liquidatore l'avvocato Corrado Baldo, con studio a Palermo, via Mario Rutelli n. 38.

Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda.

Ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati elencati in ricorso.



Ordina il rilascio in favore del liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Determina in complessivi euro 1.900,00 mensili il limite di cui all'art. 14 ter, comma 6 lett. b) L. cit., ed esclude conseguentemente tale importo dalla massa compresa nella liquidazione.

Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice delegato sull'attività svolta.

Dispone che il liquidatore proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, come prescritto dall'art. 14 *sexies* L. cit., nonché a porre in essere le attività di cui agli artt. 14 *octies* e ss. L.cit.

Dispone, inoltre, che il liquidatore apprenda i titoli menzionati in parte motiva ed i prezzi di vendita degli immobili di cui ai punti 4 e 5 dell'elenco riportato a pagine 12 del ricorso.

Dispone che il ricorso ed il presente decreto vengano pubblicati, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo.

Manda alla Cancelleria di pubblicare il presente decreto con urgenza, avuto riguardo alla dedotta esigenza del ricorrente di accedere all'istituto del c.d. "saldo e stralcio" previsto dalla Legge di Bilancio 2019, in scadenza il 30.4.2019.

Palermo, 27 aprile 2019

Il Presidente

Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

